

1. In generale

Le presenti Condizioni generali d'assicurazione (di seguito denominate "CGA") definiscono e regolano le modalità dell'assicurazione contro i costi di riparazione (di seguito denominata "garanzia").

- Assicuratore e assuntore del rischio è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominato "assicuratore"). Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon (di seguito denominato "Q1") agisce da intermediario per la presente assicurazione dell'assicuratore e fornisce inoltre altri servizi per lo stesso, in particolare nell'ambito della liquidazione di sinistri; per ulteriori informazioni si rimanda al documento "Informazioni sugli intermediari secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)" reperibile sul sito web della Q1.
- L'assicurato e riportato sulla conferma d'assicurazione (di seguito denominato "assicurato").
- Beneficiario è il rispettivo proprietario del veicolo assicurato (di seguito denominato "beneficiario").
- La documentazione per il beneficiario è composta dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA), dall'informazione al cliente ai sensi della LCA (CH) risp. del documento informativo sui prodotti assicurativi inclusa la dichiarazione sulla protezione dei dati (LI) e dalla conferma d'assicurazione (di seguito denominato "conferma d'assicurazione").

2. Oggetto della garanzia

- Sono assicurati i componenti del veicolo indicato sulla conferma d'assicurazione nell'ambito definito dalle presenti CGA.
- Il risarcimento viene concesso se un componente assicurato ai sensi dell'art. 5. perde la sua funzionalità e di conseguenza deve essere riparato o sostituito a condizione che ciò stato notificato correttamente (vedi art. 7.) durante il periodo di garanzia (vedi art. 4.). Sono fatte salve le disposizioni secondo l'art. 6.
- Per la valutazione del sinistro è determinante il funzionamento del pezzo difettoso indipendentemente dalla sua designazione/denominazione.

3. Condizioni di garanzia

Per mantenere la completa prestazione della garanzia devono essere svolte le operazioni di manutenzione seguenti:

- Sul veicolo assicurato devono essere controllati periodicamente i livelli dei liquidi (ad es. il livello dell'olio).
- Il beneficiario ha l'obbligo di fare effettuare tutte le misure di servizi, manutenzione e ispezione conformemente alle indicazioni del costruttore del veicolo (è accettato un superamento di un massimo di 90 giorni o 4'000 km) da un rappresentante ufficiale della marca MITSUBISHI in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A tale riguardo dovrà essere disponibile una conferma.

4. Durata della garanzia

La durata della garanzia è riportata sulla conferma d'assicurazione.

5. Entità della copertura – Prolungamento della garanzia MITSUBISHI

La garanzia si basa sulla stessa portata tecnica della garanzia del costruttore.

Tutte le parti o i gruppi costruttivi non inclusi nel campo di applicazione della copertura, a condizione che si tratti di accessori originali o di serie. Le posizioni definite come non assicurate secondo l'art. 5.1. sono escluse.

Per gli ammortizzatori va notato che solo l'ammortizzatore difettoso (non entrambi gli ammortizzatori) è compreso nell'entità della copertura.

5.1. Componenti non assicurati

- Aggiornamento della mappa (sistema di navigazione);
- carrozzeria, vernice,
- pezzi d'usura (ad es. freni, pastiglie dei freni, dischi dei freni/tamburi, frizioni, disco frizione, lampadine, batterie, cinghie di trasmissione (ad eccezione delle cinghie dentate), spazzole tergicristallo, ecc.);
- tubi flessibili;
- rumori;
- pneumatici.

5.2. Costi per lavori diagnostici

- Viene considerato tempo diagnostico il tempo effettivamente richiesto per la diagnosi (lo smontaggio dei componenti fa già parte della riparazione). Nel caso in cui per effettuare una diagnosi precisa sia necessario procedere allo smontaggio di componenti (ad es. testata, cambio, motore, cruscotto) o svolgere lavori che richiedono tempo (come lavori di ricerca o di misurazione), la notifica del sinistro deve avvenire prima della diagnosi. In questo caso è possibile fare una stima dell'entità del sinistro.
- Vengono indennizzati i costi per la diagnosi in quantità comprensibile, tuttavia max. 2 ore.

6. Esclusioni

6.1. Perdita della tutela della garanzia

Non sussiste alcun obbligo di erogare le prestazioni nel caso in cui:

- sul veicolo assicurato siano effettuati aumenti del rendimento di qualsiasi tipo (ad es. messa a punto del chip), a prescindere dal fatto se tali aumenti del rendimento siano autorizzati o meno dal costruttore;
- i veicoli sono veicoli a motore speciale, serie speciali e/ o veicoli con aggregati di potenza maggiorata;
- dal veicolo assicurato venga rimosso il limite di velocità massima;
- sul veicolo assicurato vengano effettuate manipolazioni del contachilometri;
- il veicolo assicurato presenti un peso totale superiore a 3'500 kg;
- se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte per il trasporto di persone (ad es. taxi ecc.) – a prescindere se ciò avvenga professionalmente o meno;
- se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga noleggiato professionalmente, completamente o in parte, a una cerchia variabile di persone, si applica anche a veicoli a noleggio autoguidate;
- se durante il periodo di garanzia il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte come veicolo professionale per scuola guida;
- il veicolo assicurato venga utilizzato completamente o in parte come veicolo per servizi di corriere;

- il beneficiario trasferisca la sua residenza all'estero e/o acquisti targhe d'immatricolazione estere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) per il veicolo assicurato;
- veicoli che vengono venduti a rivenditori professionisti;
- sulla domanda siano state fornite informazioni errate.

6.2. Danni/sovraccosti non inclusi

Indipendentemente da eventuali cause concomitanti, l'obbligo di prestazione non è incluso per danni e/o sovraccosti:

- in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 3.;
- causati dal montaggio di componenti non originali e di pezzi prodotti da terzi o accessori non previsti dal costruttore;
- causati da corrosione di qualsiasi tipo;
- imputabili alla naturale usura;
- che si sono verificati in modo comprovato prima dell'inizio della garanzia;
- nonché danni conseguenti dovuti a componenti non assicurati, compresi costi di estrazione, lavori di montaggio e smontaggio ecc. Ciò vale anche quando il danno conseguente è collegato a componenti dichiarati come assicurati;
- nonché danni conseguenti su componenti non assicurati;
- nonché danni conseguenti verificatisi durante la riparazione/la sostituzione (ad es. rottura di viti);
- in seguito a incidente (cause esterne improvvise e violente);
- in seguito a furto, rapina, sottrazione e appropriazione indebita;
- a causa di incendio, fulmine, esplosione, cortocircuito, frana, smottamento, caduta di massi, valanga, slavina, peso della neve, tempesta, grandine, inondazione, alluvione e azione del gelo;
- a causa di requisizione militare o da parte delle autorità, in seguito a eventi bellici, violazioni della neutralità, terrorismo, rivoluzione, ribellione, insurrezione nonché in seguito all'effetto di raggi ionizzanti e alle contromisure adottate al riguardo;
- causati dalla partecipazione a gare su pista come corse, rally, gare in generale o simili nonché le rispettive corse di allenamento e ispezione;
- a causa di uso improprio, utilizzo di carburanti non idonei, mancata osservanza dei valori ammessi stabiliti dal costruttore (come carichi assiali o massa rimorchiabile), mancanza di olio o liquidi (o eccesso degli stessi);
- a causa di errori di montaggio o diagnostici;
- provocati da operazioni errate da parte del personale dell'officina/proprietario del veicolo (ad es. cortocircuito);
- imputabili alla mancata osservanza degli indicatori (ad es. indicatore della temperatura, della pressione oleodinamica, della pressione di sovralimentazione e altre spie di qualunque genere) da parte del conducente;
- a causa di una preparazione insufficiente (ad es. riparazione non eseguita o eseguita non correttamente);
- riconosciuti dal costruttore o al fornitore come guasti o errori di serie o imputabili ad azioni di richiamo non effettuate.

6.3. Servizi/costi non inclusi

Non sono coperti i servizi/costi:

- delle operazioni di manutenzione (ad es. servizi/interventi di manutenzione/ispezioni sul veicolo, climatizzatore e accessori, test dei gas di scarico nonché lavori di messa a punto sui sistemi di accensione e iniezione);
- la geometria dello sterzo ed il bilanciamento delle ruote;
- di perizie non commissionate dall'assicuratore o da Q1;
- coperti da un'assicurazione di mobilità, ad es. costi di rimorchio e di soccorso;
- per il veicolo sostitutivo;
- per i quali sono intervenuti terzi come costruttore, venditore o appaltatore, ad es. in virtù di una garanzia del costruttore o del concessionario o di una garanzia sui pezzi di ricambio, un'assicurazione casco o di responsabilità civile, un obbligo di garanzia ecc.

7. Procedura in caso di sinistro

7.1. Chiarimenti preliminari

Prima di ricorrere alle prestazioni di garanzia si prega di verificare i punti seguenti:

- Al momento del sinistro la garanzia è già ovvero ancora valida?
- Il sinistro è compreso nell'entità della copertura?
- Tutti i lavori di manutenzione sono stati eseguiti completamente secondo le indicazioni del costruttore?
- Sono stati osservati gli obblighi di cui agli art. 7.2. e 7.3.?

7.2. Principi di base

- La notifica del sinistro deve avvenire prima dell'inizio della riparazione.
- La riparazione deve essere eseguita da un rappresentante ufficiale della marca MITSUBISHI.
- Dopo essersi verificato il sinistro, il riparatore dovrà denunciare lo stesso per iscritto il più presto possibile e prima dell'inizio della riparazione all'ufficio sinistri tramite notifica del sinistro online (www.carplus.ch/www.quality1.ch) o tramite app.
- Una volta ricevuta la notifica completa del sinistro e se lo stesso è coperto dalle presenti CGA, sarà emessa un'autorizzazione.
- In caso di ritardo nella denuncia del sinistro o di riparazioni cominciate/effettuate dall'addetto alla riparazione in assenza di un'autorizzazione, l'obbligo di fornire le prestazioni decade.

7.3. Sinistro all'estero (al di fuori della Svizzera/Principato del Liechtenstein)

- Una riparazione all'estero può essere effettuata solo in caso di emergenza.
- L'assicuratore o Q1 non effettuano pagamenti all'estero. Per tale motivo, inviare la fattura della riparazione a Q1 dopo il proprio ritorno in Svizzera. Nell'ambito delle presenti CGA, i costi specificati saranno rimborsati in CHF. Per la conversione in CHF vale il corso dei cambi valido al momento dell'emissione della fattura (data della fattura).
- Attenzione: sarà rimborsata solo l'IVA svizzera (al ritorno in Svizzera, il proprietario del veicolo riceverà l'IVA estera dalle autorità doganali svizzere alla frontiera).

8. Prestazioni di garanzia/risarcimento dei costi di riparazione

8.1. Condizioni

Il risarcimento sarà versato per i costi di riparazione necessari ed effettivamente sostenuti, compresi tutti i ricambi necessari, tenendo conto delle disposizioni seguenti:

- a) La decisione di cambiare, sostituire o riparare i componenti difettosi come anche al erogazione di danno totale economico (vedi art. 8.4.) spetta all'ufficio sinistri.
- b) Le prestazioni di garanzia si limitano ai costi di un'unità sostitutiva, smontaggio e montaggio compresi.
- c) I costi di manodopera sono rimborsati al 100%. Sono determinanti i tempi indicati dal costruttore.
- d) I costi per il materiale sono rimborsati al 100%. Sono determinanti i prezzi dei ricambi dal costruttore.
- e) Non esiste alcuna franchigia.
- f) Per ogni componente coperto dall'assicurazione, i costi di riparazione saranno rimborsati soltanto una volta nell'arco di 12 mesi. Fanno fede le date delle notifiche dei sinistri.

8.2. Partecipazioni del beneficiario

La partecipazione del proprietario del veicolo consiste nella partecipazione alle spese dei costi di manodopera (vedi art. 8.1. lett. c), dei costi del materiale (vedi art. 8.1. lett. d) e nella franchigia (vedi art. 8.1. lett. e).

8.3. Risarcimento massimo

Il valore attuale del veicolo meno il valore del veicolo non riparato (valore residuo) fornisce il risarcimento massimo.

8.4. Valutazione del veicolo/valore residuo (danno totale economico)

- a) Se i costi di riparazione totali (nel caso di più sinistri verificatisi contemporaneamente gli importi dei sinistri vengono cumulati) sono superiori al risarcimento massimo (vedi art. 8.3.), si parla di danno totale economico.
- b) Per valutare l'entità dei costi di riparazione viene eseguita una perizia. La perizia può essere eseguita dall'ufficio sinistri stesso o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso (i relativi costi saranno a carico dell'ufficio sinistri).
- c) Anche il valore attuale del veicolo viene valutato dall'ufficio sinistri o da un perito automobilistico incaricato dallo stesso in base ai criteri di valutazione usuali nel settore (ASEAI).

9. Utilizzo dei dati personali

- a) I dati personali vengono elaborati per la verifica della richiesta e per la gestione del contratto, in particolare per la gestione del portfolio e il trattamento dei sinistri, come pure a scopi di marketing. Le disposizioni dettagliate si possono consultare nelle CGA e nell'informativa sulla privacy nel sito web dell'assicuratore e di Q1.
- b) L'assicuratore e Q1 sono autorizzati al trattamento dei dati forniti dal proprietario del veicolo e da tutti gli altri partner contrattuali nell'ambito della presente garanzia e hanno altresì il diritto di utilizzare tali dati, in particolare a fini di marketing come offerte di upgrade, di estensione della garanzia ecc. Dà il suo consenso alla possibilità che tali dati vengano trasmessi a terzi a fini interni e di marketing.

10. Disposizioni di carattere generale

- a) Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti.
- b) La garanzia è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, negli Stati dell'Europa indicati sulla carta internazionale d'assicurazione per i veicoli a motore (carta verde) nonché in tutti i paesi e le isole del Mediterraneo. Nei trasporti via mare, la copertura della garanzia non è interrotta se i luoghi di origine e destinazione rientrano nei suddetti territori di validità geografica.
- c) La garanzia è legata al veicolo e non è trasferibile a un altro veicolo. Se il veicolo viene trasferito ad un nuovo detentore, i diritti e gli obblighi vengono assegnati al nuovo detentore. d) Tutti i diritti collegati a un sinistro decadono dopo la scadenza della garanzia.
- d) Tutti i diritti collegati a un sinistro decadono dopo la scadenza della garanzia.
- e) La valutazione dei sinistri viene effettuata in base alle definizioni e agli elenchi riportati nel libro tecnico "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik" (Competenze in tecnica automobilistica) edito da Verlag Europa-Lehrmittel.

11. Foro competente

In caso di controversie il proprietario del veicolo può presentare ricorso presso la sede dell'assicuratore o presso la sua sede o residenza in Svizzera. Se il proprietario del veicolo vive nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie è Vaduz.